

REDDITO IMPRESA E IRAP

La Cassazione si concentra sulla differenza tra perdite su crediti e sopravvenienza

di Euroconference Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'**ordinanza n. 37174**, depositata ieri, **29 novembre**, la Corte di Cassazione si è soffermata sulla differenza tra **perdite su crediti** e **sopravvenienze passive**.

Il caso riguarda una **società** che aveva **emesso due note di credito** relative a fatture risalenti ad esercizi precedenti, rilevando quindi una **sopravvenienza passiva deducibile**.

Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, però, mancavano gli **elementi certi e precisi** che consentono la **deduzione** delle perdite su crediti, non essendo stato rispettato nemmeno il **principio di competenza**.

Proponeva ricorso il **contribuente**, evidenziando, tra l'altro, che la disciplina di cui all'[articolo 101, comma 4, Tuir](#), dedicata alle **sopravvenienze passive**, non poteva essere **confusa** con quella di cui al successivo **comma 5**, dedicato, invece, alle **perdite su crediti**.

Sosteneva, infatti, il contribuente, che le **due fattispecie fossero da tenere ben distinte**, essendo la **sopravvenienza passiva di cui all'articolo 101, comma 4, Tuir**, da indicare in bilancio in caso di **perdita definitiva del titolo, venendo meno gli effetti civilistici**, ad esempio a seguito di cessione, transazione, remissione, prescrizione del credito, ecc.. La **perdita su crediti** di cui al successivo **comma 5**, invece, sempre ad avviso del contribuente, **si manifesta quando il credito, pur continuando ad esistere giuridicamente, è ormai irrecuperabile**. Dal lato del **debitore**, l'estinzione del credito comporta la **rilevazione di una sopravvenienza attiva tassabile** (quindi, alla sopravvenienza passiva rilevata da uno, corrisponde la sopravvenienza attiva rilevata dalla controparte); la **perdita su crediti** rilevata dal creditore, invece, non comporta alcun effetto nel bilancio del debitore, il quale **non beneficia di alcun vantaggio**.

Nel caso di specie, infatti, il **credito era da ritenersi estinto** e, se da un lato era stata rilevata

una **sopravvenienza passiva**, dall'altro era stata contabilizzata una **sopravvenienza attiva** (**regolarmente tassata**).

La Corte di Cassazione, investita della questione, **non ha accolto la prospettata interpretazione**.

Ad avviso dei Giudici, infatti, **solo se il mancato realizzo del credito** ha in sé gli elementi della **certezza** della sua perdita è possibile dedurre gli importi. E ciò **sia nel caso in cui si voglia far riferimento al principio generale di cui all'[articolo 101, comma 1, Tuir](#)**, oppure ai successivi commi 4 o 5.

La **differenza tra i commi 4 e 5, invece, è irrilevante**; infatti “*se l'estinzione del credito e la conseguente perdita, come nel caso di specie, è avvenuta con l'emissione delle note di credito, per compiere correttamente l'operazione di deduzione delle suddette perdite ai sensi dell'articolo 101 cit. occorre che il contribuente spieghi la scelta della emissione stessa delle note di credito. Occorre ciò illustrare se ciò costituisce la conseguenza di una cessione (onerosa), o di una transazione o remissione (in questo caso indicandone le ragioni), o che il credito si sia estinto*”.

Il creditore, prima di rinunciare al credito, deve quindi sempre **dimostrare** di aver **tentato il recupero mediante azioni rimaste infruttuose**.